

COMUNE DI PESCOCOSTANZO

Provincia di L'Aquila

**REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DELLA
RELATIVA TASSA**

*Approvato con atto di C.C.
n. 10 del 04.03.1995*

*Modificato con atto di C.C.
n. 7 del 13.05.2011*

*Modificato con atto di C.C.
n. 6 del 15.03.2016*

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

- Art. 1 - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione*
- Art. 2 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione*
- Art. 3 - Denuncia occupazioni permanenti*
- Art. 4 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante*
- Art. 5 - Concessione e/o autorizzazione*
- Art. 6 - Occupazioni d'urgenza*
- Art. 7 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione*
- Art. 8 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione*
- Art. 9 - Revoca della concessione e/o autorizzazione*
- Art. 10 - Obblighi del concessionario*
- Art. 11 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive*
- Art. 12 - Costruzione gallerie sotterranee*

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

- Art. 13 - Classificazione del Comune*
- Art. 14 - Suddivisione del territorio in categorie*
- Art. 15 - Tariffe*
- Art. 16 - Soggetti passivi*
- Art. 16/bis - Occupazioni effettuate da esercizi commerciali*
- Art. 16/ter - Legna da ardere per uso domestico*
- Art. 17 - Durata dell'occupazione*
- Art. 18 - Criterio di applicazione della tassa*
- Art. 19 - Misura dello spazio occupato*
- Art. 20 - Passi carrabili*
- Art. 21 - Autovetture per trasporto pubblico*
- Art. 22 - Distributori di carburante*
- Art. 23 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi*
- Art. 24 - Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento*
- Art. 24/bis - Occupazioni temporanee - Disposizioni speciali*
- Art. 25 - Occupazione sottosuolo e soprassuolo - casi particolari*
- Art. 26 - Maggiorazioni della tassa*
- Art. 27 - Riduzioni della tassa permanente*
- Art. 28 - Passi carrabili - Affrancazione della tassa*
- Art. 29 - Riduzione tassa temporanea*
- Art. 30 - Esenzione dalla tassa*
- Art. 31 - Esclusione dalla tassa*
- Art. 32 - Sanzioni*
- Art. 33 - Versamento della tassa*
- Art. 34 - Rimborsi*
- Art. 35 - Ruoli coattivi*
- Art. 36 - Norme transitorie*
- Art. 37 - Entrata in vigore*

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D. Lgs 15 novembre 1993 n. 507 e, 28 dicembre 1993 n. 566 modificativo di detto Decreto Legislativo.

Art. 1 – Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3, D. Lgs. n. 507/1993, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente regolamento.
3. Le norme restrittive di cui al presente regolamento non si applicano in materia di abbattimento barriere architettoniche e per le occupazioni effettuate direttamente dal Comune.

Art. 2 – Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (art. 50, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 507/1993).
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con le relative misure, ad identificare l'opera stessa.
4. Inoltre, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro trenta (30) giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno dieci (10) giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art. 3 – Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nella occupazione.

Art. 4 – Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore ambulante, funambolo, ecc) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 1 ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri (art. 17, comma 2, D.M. 248/93).

Art. 5 – Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1, D. Lgs. n. 507/1993).
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente regolamento.
5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 5 (cinque) giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcatura, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 6 – Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che avrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dell'art. 30 e seguenti del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 7 – Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 50, comma 2, D. Lgs. n. 507/1993).
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione

originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 8 – Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause della decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le relative violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 30 (trenta) giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 10 (dieci) giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione dovuto.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 9 – Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprasuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1, D. Lgs. n. 507/1993).

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 10 – Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 11 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 12 – Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47, comma 4, D. Lgs n.507/1993, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D. Lgs. n. 507/1993, impone un contributo "una tantum" pari al 50 per cento (1) delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

(1) La quota percentuale può arrivare al 50%

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI DI
NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del D. Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993.

Art. 13 – Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 1, D. Lgs. n. 507/1993, questo Comune agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V^a classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 14 – Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma del predetto D. Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in 3 (tre) categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42.

Art. 15 - Tariffe

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art. 40, comma 3, D. Lgs. n. 507/1993).

2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, D. Lgs. n. 507/93, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47 e 48 del D. Lgs. n. 507/93.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42, comma 6, D. Lgs. n. 507/93, nelle seguenti proporzioni:

- prima categoria 100 per cento;
- seconda categoria 85 per cento;
- terza categoria 70 per cento (1).

Art. 16 – Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39, D. Lgs. n. 507/93, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, D. Lgs. n. 507/1993, sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune (2).

(1) L'ultima categoria (la legge impone almeno due categorie) non può avere una tariffa inferiore al 30% della prima categoria.

(2) Questa norma vale esclusivamente per i Comuni con oltre 10.000 abitanti

Art. 16/bis – Occupazioni effettuate da esercizi commerciali

1. Le occupazioni funzionali alle attività commerciali, che eccedano il limite di mt. 1,00 dal fronte dell'edificio sede di esercizio, sono assoggettate ad autorizzazione di tipo permanente (art. 17 c. 1 lett. a) rilasciata dall'ufficio tecnico comunale) e tassa annuale, deliberata dalla Giunta Comunale in base alla tipologia dell'esercizio e riscossa dall'ufficio tributi entro il 31 agosto di ogni anno.
 2. Per le anzidette occupazioni non si applicano le esenzioni previste dall'art. 30 e deve essere presentata istanza in bollo, corredata di apposita planimetria che evidenzii i limiti di occupazione che l'esercente intende utilizzare ed oltre i quali lo stesso non può in nessun caso posizionare tavoli, sedie o altro. Detti limiti devono essere fisicamente individuati e demarcati in loco con elementi di arredo conformi alle previsioni del vigente PRPEE. L'approvazione dell'istanza è subordinata all'istruttoria dei competenti organi amministrativi che hanno facoltà di richiedere/proporre soluzioni alternative ove sussistano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
 3. Non è consentito richiedere superficie aggiuntiva a quella assentita neanche per brevi periodi dell'anno.
 4. L'occupazione viene rilasciata per finalità commerciali ma a garanzia della salvaguardia del decoro urbano è fatto divieto di utilizzare gli spazi come depositi o per accatastare tavoli, sedie ed affini che, ove non utilizzati, devono comunque essere posizionati in maniera ordinata.
 5. L'arco temporale di installazione di eventuali pedane e degli elementi di arredo (es. fioriere, balaustre o similari) posti a delimitazione dell'area assegnata è vincolato tra i mesi di aprile e novembre.
 6. E' sancito l'obbligo di rimozione, o anche solo spostamento temporaneo, ove necessario, di ogni occupazione in occasione di processioni religiose, di fenomeni nevosi in atto, in presenza di mezzi d'opera sgombraneve e più in generale a richiesta degli organi amministrativi e/o di polizia.
 7. La pulizia e la manutenzione ordinaria degli spazi occupati sono a carico dell'intestatario dell'autorizzazione che è responsabile dell'area assegnata e sono a suo carico tutte le incombenze connesse alla gestione della stessa, con particolare riferimento alle norme che regolano la sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/08 e le eventuali responsabilità civili/penali ascrivibili alle occupazioni.
- Sono sempre fatti salvi i diritti di terzi.

Art. 16/ter – Legna da ardere per uso domestico

1. Ritenuto ragionevole considerare la legna da ardere per uso famiglia un bene di prima necessità considerando le avverse condizioni meteorologiche invernali a cui è sottoposto il territorio di Pescocostanzo situato ad oltre 1400 metri sul livello del mare, si esentano dal pagamento della TOSAP le occupazioni effettuate con legna da ardere per uso famiglia, nei limiti e condizioni appresso indicate:

- massimo 50 quintali a nucleo familiare
- dimensioni di ingombro max 4 ml (lunghezza) 1 ml (larghezza) 2 ml (altezza)
- la legna deve essere accatastata in modo decoroso evitando tassativamente posticce ed antiestetiche coperture
- l'area occupata deve essere tenuta sempre pulita e libera da residui
- non sono ammessi quantitativi superiori a 50 quintali nell'ambito del Centro Storico
- l'occupazione è subordinata all'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio comunale.

Art. 17 – Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, D. Lgs. n. 507/1993, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 18 – Criterio di applicazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, D. Lgs. n. 507/93, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle 3 categorie di cui all'art. 14 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione e, si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 19 – Misura dello spazio occupato

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, D. Lgs. n. 507, la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina automaticamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.
3. *omissis*

Art. 20 – Passi carrabili

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 5, D. Lgs. n. 507/93, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità del marciapiede.
2. nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto, la profondità viene determinata o dalla "striscia" di delimitazione per il camminamento pedonale o, in mancanza anche di questa, in una profondità minima di centimetri 100.

Art. 21 - Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del D. Lgs n. 507/93, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 22 – Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, D. Lgs. n. 507/93, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi

serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq 4.

6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 23 – Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, D. Lgs. n. 507/93, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 24 – Occupazioni temporanee – Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 507/93, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:

- fino a 12 ore: riduzione del 10 per cento;
- oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.

3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni il 5 per cento di riduzione; oltre i 30 giorni il 10 per cento di riduzione.

4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, D. Lgs. n. 507/93, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo tariffa.

Art. 24/bis – Occupazioni temporanee – Disposizioni generali

1. Al di fuori dei casi di ristrutturazione edilizia ed occupazione con ponteggi e/o materiali edili, da effettuare comunque sempre a titolo oneroso e previa autorizzazione dell'U.T. comunale in maniera da non arrecare intralcio e/o pericolo alla circolazione veicolare e pedonale, è stabilito il principio guida del limite massimo di occupazione temporanea entro mt 1,00 dalle facciate salvo eventuali deroghe/restrizioni, da parte degli organi amministrativi, per particolari e motivate esigenze.

2. Entro il limite di mt 1,00 sancito dal comma 1, si applicano le esenzioni previste dall'art. 30.

3. Laddove la raccolta dei rifiuti venga effettuata con il sistema porta a porta, è vietato lasciare incustoditi all'esterno i contenitori per la raccolta differenziata che possono essere esposti solo nei giorni di raccolta e per il tempo strettamente necessario al loro svuotamento da parte degli operatori ecologici (comunque non oltre le ore 11.00). I contenitori che saranno segnalati come permanentemente posizionati su aree pubbliche verranno ritirati dagli operatori ecologici.

4. Le occupazioni di suolo con gonfiabili (o bandiere) pubblicitari, sono di norma vietate nel centro storico, in generale il loro utilizzo è limitato alle aree adibite allo sci. L'Ente si riserva la facoltà di installare gonfiabili per il gioco e/o manifestazioni.

5. Ogni occupazione, a richiesta degli organi amministrativi e/o di polizia va immediatamente rimossa ovvero, se previsto, spostata, pena l'applicazione di sanzioni e la rimozione coatta con eventuale aggravio delle spese di rimozione e custodia ove previste.

6. La pulizia e la manutenzione ordinaria degli spazi occupati sono a carico dell'occupatore che è responsabile dell'area assegnata e sono a suo carico tutte le incombenze connesse alla gestione della stessa, con particolare riferimento alle eventuali responsabilità civili/penali ascrivibili alle occupazioni. Sono sempre fatti salvi i diritti di terzi.

Art. 25 – Occupazione sottosuolo e soprassuolo – Casi particolari

1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1, e 47, comma 1, D. Lgs. n. 507/93, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Ai sensi dell'art. 47, comma 2/bis, D. Lgs. n. 507/93, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non già assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, è dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di €....., indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

Art. 26 – Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, D. Lgs. n. 507/93, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

2. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, D. Lgs. n. 507/93 (1), per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 30 per cento se in prima categoria, del 20 per cento se in seconda categoria, del 10 per cento se in terza categoria.

3. Ai sensi dell'art. 45, comma 6, D. Lgs. n. 507/93, per le occupazioni con autovettura di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiorata (2) del 30 per cento, per aree o spazi in prima categoria; maggiorata del 20 per cento se in seconda categoria; ed a tariffa normale se in terza categoria.

Art. 27 – Riduzioni della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal D. Lgs. n. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

1) ai sensi dell'art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 507/93, per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati la tariffa è così ridotta:

- a) per i primi 200 mq eccedenti, del 5 per cento;
- b) per le superfici eccedenti i 1.200 mq e fino a 1.500 mq, del 10 per cento;
- c) per le superfici eccedenti i 1.500 mq, del 15 per cento.

2) ai sensi dell'art. 44, comma 1, e dell'art. 45, comma 2, lett. c), D. Lgs. n. 507/93, per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte del 10 per cento.

3) ai sensi dell'art. 44, comma 2, D. Lgs. n. 507/93, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento.

4) ai sensi dell'art. 44, comma 3, D. Lgs. n. 507/93, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento.

5) ai sensi dell'art. 44, comma 6, D. Lgs. n. 507/93, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dal comma 2, dell'art. 7 del presente regolamento, fino ad una superficie di mq 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento.

6) ai sensi dell'art. 44, comma 7, D. Lgs. n. 507/93, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'impostazione ai sensi del successivo terzo comma dell'art. 31 del presente regolamento e per una superficie massima di 10 mq, qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita

- 1) Facoltativo
- 2) La legge consente maggiorazione o diminuzione fino al 30% della normale tariffa; pertanto se l'Amministrazione decide per una diminuzione, questo comma va inserito in calce all'art. 29.

Concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento.

7) ai sensi del comma 9 dell'art. 44, D. Lgs. n. 507/93, la tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

8) ai sensi dell'art. 44, comma 10, D. Lgs. n. 507/93, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa è ridotta al 30 per cento.

Art. 28 – Passi carrabili – Affrancazione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, D. Lgs. n. 507/93, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 29 – Riduzione tassa temporanea

1. Ai sensi dell'art. 45, D. Lgs. n. 507/93:

- comma 2/c – per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 30 per cento;
- comma 3 – per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
- comma 5 – le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- comma 5 ed art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 507/93 – per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq, dal 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq;
- comma 7 – per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;
- comma 8 – per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;
- comma 6/bis (1) – le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento in tutto il territorio comunale.

Art. 30 – Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:

- a) occupazioni effettuate dallo stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- 1) Il massimo della riduzione può essere il 50% della tariffa normale.
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di

pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di Polizia Locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infossi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- d) occupazioni effettuate da trinaie, privati cittadini o anche esercizi commerciali o artigianali con panchine, vasi di fiori, aiuole o altri elementi di arredo urbano (conformi al vigente PRPEE ed alla tradizione "pescolana") purché effettuate in adiacenza alle facciate degli edifici di riferimento (entro il limite di mt 1,00) e, comunque in modo da non arrecare intralcio alla circolazione veicolare e/o pedonale. In tali casi non è necessario inoltrare istanza al Comune ma a richiesta degli organi amministrativi e/o di polizia, dette occupazioni vanno comunque immediatamente rimosse;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- f) occupazioni temporanee (art. 17, comma 1, lett. b) funzionali ad hobbisti ed esercizi commerciali o artigianali che non eccedono il limite di mt 1,00 dalla facciata dell'edificio sede di esercizio ed abbiano uno sviluppo lineare non superiore alla larghezza della stessa facciata (per le facciate ad angolo il principio si applica per tutto lo sviluppo angolare). Per le occupazioni temporanee ricomprese in tali limiti ed effettuabili unicamente con "beni mobili" (es. espositori, piccoli giochi ecc.) o facilmente rimovibili come cavalletti, gadget, pannelli pubblicitari (per i quali può essere prevista specifica tipologia) e similari, va comunque obbligatoriamente presentata apposita autodichiarazione al Comune con indicazione del periodo di occupazione. Il posizionamento "a distanza, ovvero oltre un metro dalla facciata" di cavalletti, gadget e pannelli pubblicitari non è di norma consentito.

Per le occupazioni non conformi al presente articolo o che possano comportare pericolo o intralcio alla circolazione e che, a richiesta anche verbale degli organi preposti alla vigilanza, non vengano uniformate e/o collocate in adiacenza, si applicano i disposti dell'art. 24/bis, comma 5.